

Prot. n. 394/11

Roma, 5 dicembre 2011

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFISAL-UNSA Beni Culturali

A tutte le R.S.U. CONFISAL-UNSA Beni Culturali

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 73/11

**A SEGUITO DELLE IRREGOLARITA' RISCONTRATE SULLE
ILLEGITTIME ASPETTATIVE E/O INCARICHI DIRIGENZIALI**

**LA CONFISAL-UNSA CONTINUA LA SUA
BATTAGLIA PER L'APPLICAZIONE
DELLE NORME.**

**IL MiBAC DIFENDE AD OLTRANZA LE
PARTICOLARITA' CONCESSE A SINDACALISTI
(CERASOLI-UIL) ED ALTRI FAVORITI...**

Prosegue l'intervento del Coordinamento Nazionale in merito alla denuncia effettuata nei mesi scorsi sul caso **Cesaroli-UIL** e altri per le **continue violazioni perpetrate dal MiBAC intese a favoreggiare posizioni di comodo in spregio alla normativa esistente.**

Riportiamo integralmente quanto inviato dal Segretario Nazionale ai seguenti destinatari: al Ministro **On.le Lorenzo Ornaghi**, alla **Dott.ssa Anna Maria BUZZI** (OIV), al **Dott. Salvatore Nastasi** Capo di Gabinetto, al **Dott. Mario GUARANY** (OAGIP) Al **Dott. Roberto Cecchi** Sottosegretario, al **Cons. Maria Elena Raso**, alla **dott.ssa Rosanna MIRABASSO**, al **On.le Filippo Patroni Griffi**, alla **Procura Generale Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale.**

All'uopo, il Coordinamento Nazionale ha interessato alcuni parlamentari per la presentazione a breve di una Interrogazione al nuovo Ministro sulla vicenda, e nel contempo ha dato ai propri legali per procedere nei confronti dell'Amministrazione, che di fatto, sta proteggendo "*contra legem*" situazioni di estremo indebito privilegio.

Su questa vertenza continueremo incessantemente la lotta sul piano amministrativo, legale e sindacale e sarà nostra cura fornire come sempre puntuali notizie in merito.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dott. Giuseppe Urbino)

Prot. n. 393/11

Roma, 5 dicembre 2011

Egr. On.le Lorenzo Ornaghi

Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano, n 27 - 00186 ROMA

Alla Dott.ssa Anna Maria BUZZI

Organismo Indipendente di Valutazione della
performance (OIV)
Via dell'Umiltà , 33 - 00187 Roma

Dr. Salvatore Nastasi

Capo di Gabinetto
Ministero per i Beni Culturali
Via del Collegio Romano 27
ROMA

Egr. Dr. Mario GUARANY

Direttore Generale per l'organizzazione,
l'innovazione, la formazione, la qualificazione
professionale e le relazioni sindacali
Via del Collegio Romano, n 27 - 00186 ROMA

Egr. Dr. Roberto Cecchi

Sottosegretario di Stato ai Beni e Attività Culturali
Via del Collegio Romano, n. 27 - 00186 ROMA

Al Cons. Maria Elena Raso

Presidente della Sezione Controllo Beni Culturali della
Corte dei Consiglieri
Via Baiamonti, 17/19 - 00195 Roma

dott.ssa Rosanna MIRABASSO

Ufficio Centrale del Bilancio Presso il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali
Via S. Michele, 17 - 00153 Roma

Al On.le Filippo Patroni Griffi

Ministro per la Pubblica Amministrazione
e la semplificazione
Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 Roma

**Spett.le Procura Generale Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale**

viale G. Mazzini n. 105 - 00195 ROMA

**Oggetto: Integrazione all'esposto sulle illegittime aspettative e/o incarichi
dirigenziali da parte del MiBAC.**

Premesso che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nella persona dell'allora Direttore Generale Dr.ssa Antonia Pasqua Recchia ha concesso nel novembre 2010, per la durata di tre anni dal 15.11.2010 al 15.11.2013, al

Segretario Nazionale in carica della UIL Beni Culturali sig. Gianfranco Cerasoli e dal 15.09.2010 al 15.09.2013 al sig Bracci Alessandro (dell'Ufficio del Gabinetto del Ministro) un'aspettativa ai sensi dell'art. 7 comma 8 lett. b) del CCNI vigente, al fine di far assumere loro l'incarico a tempo determinato in qualità di Dirigenti della SIAE (Ente pubblico economico controllato dal Ministero per i Beni Culturali).

Si trasmette in allegato la relativa documentazione ad integrazione all'esposto con la quale il sottoscritto Dr. Giuseppe Urbino in qualità di Segretario Nazionale del Sindacato Confsal-Unsa Beni Culturali ha evidenziato con le note del 05.10.2011 e del 03.11.2011 al Ministero per i Beni e le Attività Culturali nella persona del Direttore Generale Dr. Mario Guarany e del Dr. Segretario Generale Dr. Roberto Cecchi che, la predetta aspettativa non poteva essere concessa per i seguenti motivi:

- 1) l'aspettativa ai sensi dell'art. 7 comma 8 lett. b) del CCNI vigente, poteva essere concessa solo per poter assumere un incarico a tempo determinato, in una Pubblica Amministrazione e la SIAE e' un ente pubblico economico e quindi non fa parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001;
- 2) il sig. Cerasoli rivestendo la carica di Segretario Nazionale Beni Culturali della UIL, ai sensi della legge n. 150/2009, così come interpretata dal ex Ministro Brunetta con circolare n.11/2010, non avrebbe potuto assumere l'incarico di Dirigente del personale della SIAE, se prima non decorreva il termine di 24 mesi dall'eventuale cessazione della carica sindacale, per altro non risulta che allo stato abbia cessato tale incarico;
- 3) al sig. Cerasoli la SIAE (Ente pubblico Economico controllato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali) ha attribuito un incarico Dirigenziale a tempo determinato, quando lo stesso è inquadrato nel Ministero per i Beni Culturali nell' ex AREA B;
- 4) inoltre questo Coordinamento Nazionale, a firma del Dott. Giuseppe Urbino, con nota del 03.11.2011 ha evidenziato che il MIBAC in data 08.03.2010 aveva conferito al Dr. Giuseppe Proietti (andato in quiescenza volontariamente) l'incarico esterno di Soprintendente per i Beni Archeologici di Roma (pur essendoci Dirigenti di II fascia interni non utilizzati) e che il Dr. Proietti, prima di cessare dall'incarico di Soprintendente per i Beni Archeologici di Roma, nell'agosto 2010, ha stipulato un contratto con la società ALES (società di servizi) per un importo di € 70.000,00 per fornire supporto tecnico amministrativo e poi a decorrere dal settembre 2010 è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ALES.

Il MIBAC, in data 21/11/2011 con nota prot n. 41465 in allegato, ha risposto solo in relazione alla questione della concessione delle predette aspettative assumendo che non era possibile attuare il potere di autotutela, trovandoci in ambito di rapporto di pubblico impiego "privatizzato" e che in ogni caso non aveva interesse l'Amministrazione ad attuare il potere di autotutela, in quanto non vi era interesse pubblico, essendo trascorso un lasso notevole di tempo e che non era dato rilevare potenziale lesione di diritti o interessi di soggetti controinteressati. Ed inoltre il MIBAC ha ritenuto che l'art. 7 del CCNI andasse interpretato estensivamente e quindi applicato a tutti i soggetti pubblici e quindi anche agli Enti Pubblici Economici. Nulla il MIBAC ha risposto in merito alla grave questione evidenziata inerente il Dr. Giuseppe Proietti e l'ALES.

Rispetto a tali argomentazioni, il sottoscritto Dott Giuseppe Urbino, Segretario Nazionale della Confsal-Unsa Beni Culturali, con nota del 02.12.2011, a firma dei propri legali ha obiettato:

- a) l'art. 40 comma 4 del Dlgs 165/2001 sancisce che l'Amministrazione è obbligata ad adempiere agli obblighi assunti con la contrattazione collettiva nazionale e integrativa e ne deve assicurare l'osservanza e l'art. 45 del Dlgs 165/2001 introduce il principio di parità di trattamento contrattuale tra i dipendenti. Ne discende che deve escludersi "in radice" il potere del datore di lavoro pubblico di introdurre deroghe, anche a favore dei dipendenti, all'assetto definitivo in sede di contrattazione collettiva. Al riguardo si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione in ultimo con la recentissima sentenza (Cass. Sez. Lav. 25.02.2011 n. 4653) che ha affermato: "L'atto di deroga, anche "in melius" alle disposizioni del contratto collettivo sarebbe quindi affetto in ogni caso da nullità, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi della l. 241/1990 art. 21 septies (l'ordinamento esclude che l'amministrazione possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva);
- b) E' del tutto priva di pregio in diritto l'interpretazione estensiva, nel parere di cui in oggetto, dell'art. 7 del CCNI vigente, in quanto contraria alle norme del codice civile sull'interpretazione dei contratti, oltre alle norme vigenti nel nostro ordinamento inerenti i canoni dell'interpretazione. Difatti l'interpretazione estensiva non può andare al di là, né della lettera (quale senso delle parole) della norma, né della ratio; orbene l'art. 7 del CCNL espressamente si riferisce letteralmente alla Pubblica Amministrazione, che è definita ex lege dell'art. 1 comma 2 del dlgs 165/2001, nella quale non sono ricompresi gli Enti pubblici economici. Per altro se la *voluntas* delle parti fosse stata di riferirsi a tutti i soggetti pubblici, non sarebbe stata utilizzata la definizione di Pubbliche Amministrazioni, definite *ex lege*, ma di soggetti pubblici. Ed oltretutto proprio dalla circostanza che nella norma *de qua, ad contrariis* di quanto *ex adverso* riferito, vi è il riferimento specifico agli organismi della comunità europea, la norma deve interpretarsi restrittivamente, tantè che per prevedere anche i contratti a tempo determinato di altri organi non facenti parte della Pubblica Amministrazione, le parti pattizie hanno inserito un espresso richiamo "agli organismi della comunità europea"; richiamo espresso che non avrebbe avuto alcuna *ratio* se la norma fosse stata riferita a qualsiasi soggetto pubblico *lato sensu*.

Si richiede pertanto l'intervento dei destinatari affinché si possa disporre di ulteriori elementi in ordine alla grave vicenda rappresentata in premessa e se si intendano assumere, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative al riguardo, volte a far cessare le irregolarità segnalate.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dott. Giuseppe Urbino)

